

Emil Mazzoleni

NOMOLOGICA DEL POTERE



Il limnisco
CULTURA E SCIENZE SOCIALI

FrancoAngeli

Il limnisco - Cultura e scienze sociali

Comitato scientifico: Giulio M. Chiodi (coordinatore), Luigi Alfieri, Claudio Bonvecchio, Jole Buccisano, Roberto Escobar, Vanda Fiorillo, Roberto Gatti, Alberto Giasanti, Giuliana Parotto, Virgilio Mura

La collana si propone di pubblicare testi, monografici e collettanei, che affrontino temi e strumenti di interpretazione delle strutture e delle dinamiche politiche, sociali e giuridiche.

In particolare curerà la valorizzazione di quegli studi che, attraverso l'indagine tanto sui fenomeni quanto sulle opere di pensiero, siano attenti al ripensamento di categorie filosofiche, politiche, antropologiche e sociali, all'analisi dei linguaggi e dei comportamenti normativi, ai rapporti tra cultura ed ambiente e alle ricerche sulla simbolica e le componenti mitiche della vita sociale.

La collana ha carattere scientifico, ma potrà anche ospitare scritti di natura più divulgativa, purché di alta qualificazione culturale.

I percorsi e gli strumenti si presentano diversificati ma il vero obiettivo delle conoscenze ha un'unica meta, come simboleggiato dal limnisco, antico segno che stava ad indicare che un medesimo significato può avere molteplici interpretazioni.

Tutti i volumi pubblicati nella collana sono sottoposti a un processo di *peer review* che ne attesta la validità scientifica.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Emil Mazzoleni

**NOMOLOGICA
DEL POTERE**

FrancoAngeli

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Ai miei genitori

Indice

Introduzione	p.	11
1. Il concetto di potere giuridico	»	19
1.0. Premessa: il nome del potere	»	19
1.1. Il concetto di potere nella deontica filosofica	»	23
1.2. Il concetto di potere nella teoria generale del diritto	»	42
1.3. Il concetto di potere nella teoria della norma	»	54
1.4. Il concetto di potere nella dottrina pura del diritto	»	73
1.5. Il concetto di potere nella logica giuridica	»	81
1.6. Il concetto di potere nella logica deontica	»	89
1.7. Il concetto di potere nella assiomatica del normativo	»	103
1.8. Il concetto di potere nella ontologia sociale	»	111
1.9. Il concetto di potere nella filosofia politica	»	122
2. Il concetto di impossibilità giuridica	»	127
2.0. Premessa: il rapporto tra potere e impossibilità	»	127
2.1. Il concetto di impossibilità nella ontologia sociale	»	130
2.2. Il concetto di impossibilità nella deontica filosofica	»	144
2.3. Il concetto di impossibilità nella scienza giuridica	»	158
2.3.1. Il concetto di impossibilità nel diritto civile	»	158
2.3.2. Il concetto di impossibilità nel diritto penale	»	166
2.3.3. Il concetto di impossibilità nel diritto pubblico	»	172
Bibliografia	»	177
Indice dei nomi	»	227

Il potere senza diritto è cieco,
il diritto senza potere è vuoto.

Norberto Bobbio¹

¹ Norberto Bobbio [Torino, 1909 – Torino, 2004], *Dal potere al diritto e viceversa*, in: “Rivista di Filosofia”, 73 (1982), p. 346. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli 1992, p. 143. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 173. Il legame tra diritto e potere è stato analizzato da Bobbio già nel seguente passo della sua *Teoria generale della norma*: “Ora che significa avere un diritto? Significa avere il potere di compiere una certa azione. Ma donde deriva questo potere? Non può derivare che da una regola, la quale nel momento stesso in cui attribuisce a me questo potere, attribuisce ad un altro, a tutti gli altri, il dovere di non impedire la mia azione”. Cfr. Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1993, p. 20. Sul concetto di potere (non giuridico, ma) politico nel sistema filosofico bobbiano segnalò Norberto Bobbio, *Il problema del potere. Introduzione al corso di Scienza della politica. Lezioni del prof. Norberto Bobbio raccolte da Iliana Secchieri*, Cooperativa Libreria Universitaria Torinese, Torino 1966, appena ripubblicato a cura e con un saggio introduttivo di Tommaso Greco nella collana Bobbiana (Giappichelli, Torino 2020).

Introduzione

«Questo dev'essere il bosco» si disse Alice pensierosa «dove le cose non hanno nome. Mi domando che ne sarà del mio nome quando ci entrerò».¹ L'immagine del bosco² dove ogni cosa è *anonima* (immagine elaborata da Lewis Carroll³ nel suo libro *Through the Looking-Glass, and What Alice Found There*, fortunato seguito del suo celebre libro per l'infanzia *Alice's Adventures in Wonderland*)⁴

¹ Cfr. Lewis Carroll [Charles Lutwidge Dodgson] [Duresbury, 1832 - Guildford, 1898], *Through the Looking-Glass, and What Alice Found There*, [MacMillan, London 1871], Oxford University Press, Oxford 1982, p. 155. Traduzione italiana a cura di Masolino D'Amico: Lewis Carroll, *Attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò*, Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), Milano 2010, p. 213.

² Sul tema del bosco come un luogo non di perdita, bensì di ospitalità cfr. Emil Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, FrancoAngeli, Milano 2016, p. 98.

³ Lo pseudonimo 'Lewis Carroll' trae la sua origine dalla semplice inversione dell'ordine dei due nomi di battesimo di Dodgson: Lewis come Lutwidge (Luigi) e Carroll come Charles (Carlo). Dodgson utilizzò questo pseudonimo per firmare ogni sua opera letteraria, a partire dalla sua celebre poesia *Solitude*, pubblicata sulla rivista *The Train* nel 1856, dopo che l'editore scartò le precedenti alternative proposte da Dodgson: 'Edgar Cuthwellis', 'Edgar U.C. Westhall' e 'Louis Carroll'. Cfr. Stuart Dodgson Collingwood, *The Life and Letters of Lewis Carroll*, Unwin London 1899, p. 66 (riedizione: University Press of the Pacific, Honolulu 2003).

⁴ Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, MacMillan, London 1865. Lewis Carroll raccontò per la prima volta "la fiaba delle avventure di Alice sotto-terra" nel "pomeriggio dorato" del 4 luglio 1862, durante una gita sul Tamigi da Folly Bridge a Godstow, con Robinson Duckworth e le tre figlie del grecista Henry George Liddell: Lorina Charlotte Liddell, Alice Pleasance Liddell e Edith Mary Liddell. Il titolo definitivo fu deciso il 18 luglio 1864, dopo che l'editore scartò le quattro previe alternative proposte dallo stesso Carroll: *Alice's Adventures Under Ground*, *Alice's Golden Hour*, *Alice Among the Fairies* ed *Alice's Hour in Elfland*.

rimanda alla visione biblica del *deserto-di-nomi*,⁵ il mondo descritto nel libro della *Genesi*, prima che fossero imposti i primi nomi alle cose.

La rilevanza assunta dai primi e veri nomi nella tradizione giudaico-cristiana emerge, difatti, in riferimento ai nomi sia di Dio (*teonimi*), sia dell'uomo (*antroponimi*).⁶ Il tema ricorre spesso nelle vicende bibliche: dal primo antroponimo in *Genesi* 5:2 («Dio diede loro il nome di uomo») al primo teonimo nel dialogo moseico in *Esodo* 3:13 («se dicono: “Qual è il suo nome?” che cosa risponderò loro?»). Nella Bibbia, inoltre, il vero nome di una persona o è annunciato da un angelo (duplice esempio: Ismaele in *Genesi* 16:11; Gesù in *Luca* 1:31) o è dato direttamente da Dio in sostituzione al previo nome proprio (duplice esempio: Abramo in *Genesi* 17:5; Pietro in *Matteo* 16:18).⁷

In questi passi emerge una commistione tra l'essere (piano *ontico*) ed il dover essere (piano *deontico*); non è un caso che già Platone nel *Cratilo* suggerisca che i veri nomi originino dal e nel *nómos* (388d). L'imposizione di un nome è non un mero *flatus vocis*, bensì un atto creativo e/o modificativo di uno *status* (si pensi, per esempio, alla forza performativa del nome battesimale); infatti, il nome ci connota come individui nella comunità e perciò è un diritto costituzionale (si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 22 della Costituzione italiana).

⁵ La credenza folclorica sull'essenza sovranaturale del vero nome delle cose trae, a mio avviso, le sue radici in *Genesi* 2:19, nel quale l'imposizione dei primi nomi (*protonimi*) operata da Adamo è associata alla loro materiale apprensione nel dominio umano (quasi assimilabile ad un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per usare una terminologia mutuata dal diritto privato); fanno però eccezione i cinque veri nomi dati direttamente da Dio: 'yom' ("giorno"); 'láylah' ("notte"); 'shamáyim' ("cieli"); 'érets' ("terra"); 'yammím' ("mari"). Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Ontologia del deontico*, in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 89 (2012), n. 3, pp. 311-317. L'articolo trae la sua origine dall'omonima relazione tenuta da Amedeo Giovanni Conte all'Almo Collegio Borromeo di Pavia il giorno 28.03.2012 su mio invito e organizzazione durante i miei studi universitari.

⁶ Nella Bibbia il potere del nome è una forma non solo di dominio, ma anche di possibilità; infatti, Dionigi Areopagita, notando che di Dio tutti i nomi sono ad un tempo possibili ed impossibili, affermava che "alla Causa di tutte le cose, che è superiore a tutte le cose, non si addice alcun nome e si addicono tutti i nomi delle cose che sono". Cfr. Pseudo-Dionigi, *De divinis nominibus*, I, 7, 596 C. Traduzione italiana di Moreno Morani: Pseudo-Dionigi *I nomi divini*, ESD, Roma 2010, p. 135.

⁷ Queste brevi riflessioni sono state pubblicate per la prima volta sulle pagine del giornale diocesano pavese *Il Ticino* il 12.06.2020 con il seguente titolo: Emil Mazzoleni, *L'importanza del vero nome nella regione e nel folklore*, 2020, p. 27.

Da queste considerazioni possiamo, quindi, dedurre il fatto che la conoscenza del vero nome consenta di avere la proprietà di una cosa oppure il potere di controllo su di un essa, nella misura in cui, specificando (per utilizzare il lessico aristotelico) la sua stessa essenza, ha (in termini giuridici) un'efficacia non dichiarativa, bensì costitutiva.⁸

A differenza del mondo deontico, la realtà ontica, infatti, in sé non contiene segni; ciononostante, l'intelletto umano è in grado non solo di ascrivere segni, ma anche – secondo la teoria di Charles William Morris [Denver, 1901 - Gainesville, 1979] – di collegarli a significati (semantica), ad altri segni (sintattica), a utenti di segni (pragmatica).⁹

La situazione giuridica che più di ogni altra è idonea a descrivere la forza creatrice del normativo è il concetto di potere giuridico, alla cui analisi è dedicato proprio il presente libro *Nomologica del potere*.

⁸ Per tale ragione ricorre frequentemente nei miti, nelle fiabe e nelle leggende il motivo letterario sulla rivelazione del vero nome (ATU 500): dall'astuzia di Ulisse contro il ciclope Polifemo nell'*Odissea* di Omero agli inganni di Iside per carpire il nome di Ra nella mitologia egizia, dai molteplici nomi segreti di Odino nelle saghe norrene al segreto nome fatato di *Rumpelstiltskin* incautamente gridato dal goblin nell'omonima fiaba (n. 55) dei fratelli Grimm. La segretezza del nome degli esseri fatati è un universale fantastico radicato nel *folklore* non solo inglese (cfr. Katharine Mary Briggs, *A Dictionary of Fairies*, 1976, 2011, p. 350. Traduzione italiana a cura di Cecilia Casorati e di Giovanni Iovane: Katharine Mary Briggs, *Dizionario di fate, gnomi, folletti e altri esseri fatati*, 2009, pp. 369-370), ma anche giapponese (si pensi al film d'animazione *Sen to Chihiro no kamikakushi* [*La città incantata*] di Hayao Miyazaki, tratto da *Kiri no muko no fushigi na machi* di Kashiwaba Sachiko). Cfr. Emil Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, cit., pp. 29-32.

⁹ Secondo Hans Kelsen [Prag/Praha, 1881 – Berkeley, 1973] la norma codifica normativamente la realtà fattuale (similmente al concetto di “*a priori*” kantiano), operando alla stregua di uno “schema di qualificazione” [“*Deutungsschema*”]. Cfr. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Franz Deuticke, Wien 1934, p. 51. Traduzione italiana a cura di Renato Treves [Torino, 1907 - Milano, 1992]: Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1952, p. 49. Questa considerazione vale anche per i giochi: secondo Alf Ross [København, 1899 – Virum, 1979] le regole degli scacchi sono il contenuto ideale astratto che rendono possibile, come “schema d'interpretazione” [“*tydningsskema*” oppure “*tolkningsskema*”], la comprensione del fenomeno degli scacchi. Cfr. Alf Ross, *Legal Norms and Norms of Chess*, in: “*Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*”, 8 (1957-1958), pp. 477-487. Segnalo che il medesimo concetto compare anche in Angelo Ermanno Cammarata [Catania, 1889 – Roma, 1971], *Formalismo e sapere giuridico*, Giuffrè, Milano 1963, p. 24, che parla in argomento adoperando l'espressione “schema di qualificazione giuridica”.

Nel corso dei secoli numerosi filosofi hanno trattato il concetto di potere, con risultati spesso non pacifici (o, addirittura, talvolta tra loro confliggenti); infatti, in argomento, lo stesso Bobbio ha precisato:

Potere e diritto sono le due nozioni primarie rispettivamente della filosofia politica e della filosofia giuridica. Avendo cominciato il mio insegnamento universitario con la filosofia del diritto e avendo concluso con la filosofia politica, mi son trovato a riflettere sul nesso fra le due nozioni più di quel che generalmente sia accaduto agli scrittori politici, che tendono a considerare principale la nozione del potere, o dei giuristi, che tendono a considerare primaria la nozione del diritto. E invece l'una richiama continuamente l'altra. Sono per così dire due facce della stessa medaglia.¹⁰

Lo stretto legame intercorrente tra diritto e potere evidenziato dal filosofo torinese¹¹ suggerisce dunque l'utilità di una ricerca volta allo studio del potere nella sua dimensione normativa¹² per l'interesse in grado di suscitare sia nel filosofo del diritto,¹³ sia nel giurista pratico.¹⁴

¹⁰ Norberto Bobbio, *Il potere e il diritto*, in: "Nuova Antologia", 116 (1982), p. 70.

¹¹ In tema segnale: (i) Alessandro Serpe, *Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del diritto nella cultura giuridica italiana*, Aracne, Roma 2012, p. 37; (ii) Mario Giuseppe Losano, *Diritto e democrazia nei tre viaggi d'istruzione di Norberto Bobbio: Germania, Inghilterra, Cina*, in: "Democrazia e diritto", 12 (2015), n. 4, pp. 258-285; (iii) Emil Mazzoleni, *Logica ed interpretazione in Norberto Bobbio*, in: Michele Saporiti (a cura di), *Norberto Bobbio. Rigore intellettuale e impegno civile*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 177-186.

¹² Il rapporto tra diritto e potere è stato oggetto di due congressi nazionali della Società italiana di Filosofia del diritto: il *settimo*, svoltosi a Roma dal 31 ottobre al 4 novembre 1965 (atti pubblicati in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), n. 1, pp. 1-218), ed il *ventisettesimo*, svoltosi a Copanello di Staletti (CZ), dal 16 al 18 settembre 2010 (atti pubblicati in: Alberto Scerbo (a cura di), *Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere*, Giuffrè, Milano 2014, pp. 1-360).

¹³ La filosofia del diritto non può prescindere dal diritto positivo: "un giurista privo di consapevolezza critica non è «solo un giurista»: è semplicemente un cattivo giurista; mentre un filosofo del diritto che non studi il diritto non è un «mero filosofo del diritto»: semplicemente non è un filosofo del diritto. La filosofia è *dentro* e non *accanto* al conoscere ed all'operare del giurista". Cfr. Letizia Gianformaggio, *Il filosofo del diritto e il diritto positivo*, Giappichelli, Torino 1991, p. 28.

¹⁴ Giacomo Gavazzi, nell'introduzione alla sua opera *Norme primarie e norme secondarie* (1967), prospettò la possibilità di studiare le norme attributive di potere [*power-conferring rule*] così come impiegate dai giuristi di mestiere, allo scopo di costruire dal basso una teoria generale del diritto con le relative fondamenta poste proprio sul concetto di potere giuridico (inteso come potere conferito dalle norme).

Nella presente ricerca nomologica¹⁵ mi avvalgo della metodologia propria della filosofia analitica del diritto, inaugurata in Italia negli anni Cinquanta e Sessanta rispettivamente da Norberto Bobbio¹⁶ e da Uberto Scarpelli¹⁷; infatti, dedicherò particolare attenzione all'analisi del linguaggio normativo,¹⁸ considerando le diversità lessicali rinvenibili tra il linguaggio legislativo ed il linguaggio giurisprudenziale.¹⁹

¹⁵ Nel lessico coniato dal filosofo del diritto Amedeo Giovanni Conte [Pavia 1934 – Cava Manara, 2019] il termine ‘nomologica’ [in tedesco: ‘*Nomologik*’; in inglese ‘*nomologics*’; in francese: ‘*nomologique*’; in polacco: ‘*nomologika*’; in giapponese: ‘*hōritsugaku*’] indica la filosofia teoretica del linguaggio normativo. Due sono le parti eminenti della nomologica: (i) la logica deontica; (ii) la deontica filosofica. In primo luogo, per logica deontica si intende la logica modale delle forme enunciative deontiche [*deontische Aussageformen*]; i maggiori contributi alla logica deontica si devono a Georg Henrik von Wright, che distinse dalle modalità aletiche (impossibile, necessario, possibile, contingente) le modalità deontiche (obbligatorio, vietato, permesso, facoltativo, indifferente), indagandone i caratteri logici differenziali (ad esempio: l'*análogon* deontico di ‘Necessario p implica p’ non è una verità logica; cfr. Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic*, in: “*Mind*”, 60 (1951), pp. 1-15). La deontica filosofica è, per converso, un ramo della filosofia teoretica che – parallelamente alla filosofia teoretica che per Aristotele analizza “l’essere in quanto essere” – studia “il dovere in quanto dovere” nel linguaggio normativo (nello specifico sia il dovere deontico, sia i doveri adeontici come, ad esempio, il dovere anankastico: cfr. Emil Mazzoleni, *Dovere deontico e dovere anankastico in giapponese*, in: “*Rivista internazionale di Filosofia del diritto*”, 90 (2013), n. 2, pp. 245-251. In merito, Conte affermò: “se la logica deontica trascende i confini dell’apofantico, la deontica filosofica trascende i confini del deontico”).

¹⁶ Norberto Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in: “*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*”, 3 (1950), pp. 342-367. Seconda edizione in: Uberto Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano 1976, pp. 287-324. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 335-345. Quarta edizione in: Norberto Bobbio, *Saggi di scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1-31.

¹⁷ Cfr. Uberto Scarpelli [Vicenza, 1924 – Milano, 1993], *Scienza giuridica e analisi del linguaggio*, in: “*Rivista di diritto commerciale*”, 45 (1948), pp. 212-216.

¹⁸ Uso la perifrasi ‘analisi del linguaggio normativo’ nel senso scarpelliano di “semantica [o, meglio, semiotica] del linguaggio giuridico”. Cfr. Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano 1985, p. 119.

¹⁹ Uso il termine ‘giurisprudenza’ nel senso generale di “diritto dei giuristi”, cioè “nel senso di diritto prodotto dai conoscitori del diritto, in quanto conoscitori del diritto”, sempre specificando se si riferisca alla giurisprudenza giudiziale [in tedesco: *Rechtsprechung*; in giapponese: *hanketsugaku*] oppure alla giurisprudenza dottrinale [in tedesco: *Rechtslehre*; in giapponese: *hōgaku*]. Cfr. Luigi Lombardi Vallauri, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1975, p. viii.

Per evitare, tuttavia, di reificare oppure di ipostatizzare differenze lessicali in differenze concettuali, reputo opportuno qui riprendere l'invito di Norberto Bobbio alla compilazione di un lessico giuridico uniforme che superi non soltanto le tradizioni filosofiche nazionali,²⁰ ma anche le difficoltà fattuali della diversità linguistica, per elaborare categorie concettuali deontiche²¹ dotate d'un lessico internazionale.²²

Queste riflessioni bobbiane illuminano in maniera cristallina il duplice fine che si pone la presente monografia *Nomologica del potere*.

(i) Una *prima* prospettiva, di natura *terminologica*, sarà volta all'analisi della *polisemia* del termine 'potere'; in altre parole, questa monografia tenterà di mostrare come il termine 'potere' designi non un unico significato, bensì almeno due significati diversi e distinti.²³

(ii) Una *seconda* prospettiva, di natura *concettuale*, sarà volta all'analisi della *polivocità* del concetto di potere in nove prospettive (deontica filosofica, teoria generale del diritto, teoria della norma,

²⁰ Su tale problema in relazione ai fatti istituzionali cfr. Dick Ruiter, *Institutional Legal Facts. Legal Powers and Their Effects*, Springer, Dordrecht 1993¹, 2013², p. 9.

²¹ Il sostantivo 'Deontik' e l'aggettivo 'deontisch' comparvero per la prima volta in Ernst Mally [Krainburg/Kranj, 1879 – Schwanburg, 1944], *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*, Leuschner und Lubensky, Graz 1926. Riedizione: Ernst Mally, *Logische Schriften*, Reidel, Dordrecht 1971, pp. 229 e 252.

²² Tale problema lessicale, prospettato esplicitamente anche da Uberto Scarpelli nelle conclusioni finali del convegno promosso da Alessandro Baratta e svoltosi all'Università di Camerino il 9-14 giugno 1971 (cfr. Norberto Bobbio, *Norma secondaria*, in: Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, cit., p. 243), fu assai sentito dal filosofo torinese; infatti, egli distinse un *duplice* significato del termine 'secondario': da una parte, un (neutrale) significato *cronologico*; dall'altra, un (non neutrale) significato *axiologico* (cfr. Norberto Bobbio, *Ancora sulle norme primarie e norme secondarie*, in: "Rivista di Filosofia", 59 (1968), p. 36).

²³ Facendo un campionamento accidentale – per utilizzare le categorie teoriche della sociolinguistica – ho scoperto che questa distinzione concettuale risulta anche essere stata nei secoli lessicalizzata in due differenti termini non solo in giapponese (il *nihongo*, che – adottando il metodo di translitterazione Hepburn – distingue tra *kengen* e *kenryoku*), ma anche – a titolo esemplificativo e quindi non esaustivo – in almeno *tre* distinte lingue naturali, aventi peraltro radici storico-linguistiche tra loro indipendenti: (i) una lingua altaica: il coreano, che – utilizzando il metodo di translitterazione McCune-Reischauer – distingue tra 'kwōnhan' e 'kwōllyōk'; (ii) una lingua austroasiatica: il vietnamita, che – impiegando l'alfabeto *quốc ngữ* – distingue tra 'quyền' e 'phép'; (iii) una lingua sinotibetana: il tibetano, che – per usare il metodo di translitterazione Wylie – distingue tra 'nus shugs' e 'dbang cha'.

scienza pura del diritto, logica giuridica, logica deontica, assiomatica del normativo, ontologia sociale e filosofia politica), nonché in relazione speculare al suo rovescio negativo: l'impossibilità giuridica.²⁴

Per conseguire tale fine, ho suddiviso l'esposizione in *due* parti.

Il *primo* capitolo *Il concetto di potere giuridico* rielabora il primo capitolo *Il concetto di potere come modalità normativa* della mia tesi di dottorato in Scienze giuridiche (Filosofia e Sociologia del diritto) intitolata *Potere come modalità normativa nel pensiero giuridico giapponese* discussa all'Università degli Studi di Milano il 19.01.2017 (tutor: Paolo Di Lucia; coordinatore del dottorato: Claudio Luzzati).²⁵

Il *secondo* capitolo *Il concetto di impossibilità giuridica* rielabora i tre capitoli (*Ontologia dell'impossibilità, Tipologia dell'impossibilità e Fenomenologia dell'impossibilità*) della mia tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza intitolata *Nomologica dell'impossibilità* discussa all'Università degli Studi di Pavia in Aula Foscoliana il 03.07.2013 (relatore: Amedeo Giovanni Conte; correlatore: Giampaolo Azzoni).²⁶

Con questo libro non pretendo affatto di elaborare – per usare un paragone esplicativo con la chimica – una “tavola periodica degli elementi giuridici”; al contrario, qui mi propongo di procedere per “congetture e confutazioni” (nel senso popperiano dell'espressione),²⁷ lasciando anche – similmente a quanto fece il chimico Dmitrij Ivanovič Mendeléeve – spazi vuoti che saranno colmati da future ricerche.²⁸

²⁴ Al concetto di potere conviene la stessa *polivocità* che Aristotele ascriveva sia all'essere, sia al dovere: “l'essere si dice molteplicemente” (*Metaphysica*, 1003a, 33); “il dovere si dice molteplicemente” (*Sophistici elenchi*, 177a, 24-25).

²⁵ Il secondo capitolo *Il nome giapponese del potere* della citata tesi di dottorato è stato invece rielaborato e pubblicato come Emil Mazzoleni, *Note sull'evoluzione del linguaggio giuridico giapponese*, in: Rosa Caroli / Carolina Negri / Bonaventura Ruperti (a cura di), *Sguardi sul Giappone*, Cafoscarina, Venezia 2020, pp. 329-341 dopo averlo presentato a Venezia come relatore il 14.09.2017 all'Università Ca' Foscari (XLI convegno dell'Aistugia - Associazione italiana per gli studi giapponesi).

²⁶ L'elaborato è risultato vincitore del premio di laurea intitolato al Sottotenente Enrico Griziotti per essermi “brillantemente laureato, dopo una carriera di studi eccellente, con il massimo dei voti e la lode, con una importante dissertazione intitolata *Nomologica dell'impossibilità*. Tali risultanze confermano in modo significativo le doti e l'impegno dimostrati dal candidato durante tutto il corso dei suoi studi universitari e attestano una spiccata propensione all'attività di studio e di ricerca”.

²⁷ Karl Raimund Popper, *Congetture e confutazioni*, il Mulino, Bologna 2019.

²⁸ Isaac Asimov, *Breve storia della chimica*, Zanichelli, Bologna 1968, p. 101.

1. Il concetto di potere giuridico

1.0. Premessa: il nome del potere

Una ricerca sul *concetto* di potere deve, a mio avviso, prendere necessariamente le mosse dal *nome* del potere e, in particolare, dai principali xenonimi di ‘potere’ nelle differenti lingue naturali.¹

Tale indagine di linguistica contrastiva è, a mio parere, rilevante – filosoficamente – per una ricerca (non solo sul termine, ma anche) sul concetto di potere per almeno *due* ragioni: (i) perché permette di individuare spie linguistiche di fenomeni filosofici; (ii) perché consente di carpire i latenti fondamenti filosofici del linguaggio giuridico.

La comparazione tra termini normativi in differenti lingue naturali non apporta, infatti, alcun contributo argomentativo a favore di una distinzione concettuale;² parimenti, la chiarificazione anche di mere differenze linguistiche – lungi dall’essere un semplice esercizio di

¹ ‘Xenonimo’ è un neologismo del filosofo Amedeo Giovanni Conte, che indica “ogni termine il quale sia traduce di un altro termine in una lingua straniera”; sul tema segnalo almeno i seguenti *quattro* saggi di Conte, che qui riporto in ordine cronologico: (i) *Xenonyms*, in: Marek Piechowiak (ed.), *Norm and Truth*, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008, pp. 57-70; (ii) *Semantica della xenonimia*, in: Rodolfo Sacco (a cura di), *Antropologia giuridica e traduttologia giuridica*, Accademia dei Lincei, Roma 2009, pp. 161-164; (iii) *Xenonimia*, in: Amedeo Giovanni Conte, *Res ex nomine*, Editoriale Scientifica, Napoli 2009, pp. 141-155; (iv) *Xenonimia Sinonimia Sinsemia*, in: Jacqueline Visconti (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, LED, Milano 2010, pp. 353-369.

² Cfr. Hans Kelsen, *Secular Religion*, Verlag Österreich GmbH, Wien 2012. Traduzione italiana di Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel: Hans Kelsen, *Religione secolare*, Raffaello Cortina, Milano 2014, p. 21.

traduttologia giuridica³ – può impedire l’oscuramento di convergenze concettuali: questa è la ragione metodologica che giustifica e motiva la presente breve premessa terminologica sul nome del potere.⁴

Il sostantivo italiano ‘potere’ è, difatti, un termine polisemico,⁵ per esempio, Salvatore Battaglia nel suo celebre dizionario enumera

³ Per esempio, il nome gaelico del potere è ‘*cumhachd*’ (si noti come il radicale ‘*cumha*’ abbia, peraltro, proprio il significato giuridico di “soggezione a un patto”); in merito, segnalo in questa nota almeno le seguenti *tre* diverse fonti: (i) Alexander MacBain, *An Etymological Dictionary of the Gaelic Language*, MacKay, Stirling 1896, 1911, p. 117; (ii) Malcolm MacLennan, *A Pronouncing and Etymological Dictionary of the Gaelic Language*, Aberdeen University Press, Aberdeen 1925, 1979, p. 115 e p. 531; (iii) Angus Watson, *The Essential Gaelic-English English-Gaelic Dictionary*, Birlinn, Edinburgh 2012, p. 82 e p. 405.

⁴ Rodolfo Sacco / Piercarlo Rossi, *Introduzione al diritto comparato. Trattato di diritto comparato*, Unione Tipografico Editrice Torinese (UTET), Torino 1980, 2015⁶, p. 26. Per approfondire: (i) Andrea Ortolani, *Leggere Antropologia giuridica di Rodolfo Sacco a Tōkyō*, in: “Rivista critica del Diritto privato”, 28 (2010), n. 3, pp. 433-458; (ii) Amedeo Giovanni Conte, *Erlebnisrecht. Diritto vissuto / esperienze nell’antropologia filosofica di Rodolfo Sacco*, in: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 85 (2008), n. 3, pp. 405-42.

⁵ Anche i due diversi traducanti giapponesi di potere sono polisemici: ‘*kengen*’ [権限] può difatti significare anche “competenza”, mentre ‘*kenryoku*’ [権力] può parimenti assumere il significato di “autorità” (cfr. Matilde Mastrangelo / Ozawa Naoko / Saito Mariko, *Dizionario giapponese*, Hoepli, Milano 2013, pp. 131-132). In aggiunta occorre precisare che in *nihongo* esistono due diversi termini giuridici omofoni ‘*kengen*’ distinguibili soltanto mediante la loro scrittura ideogrammatica: «‘*Kengen*’ [権限] e ‘*kengen*’ [権原], sebbene siano pronunciati in modo identico, differiscono rispettivamente nella scrittura del secondo *kanji*, che pertanto permette di differenziare il significato dei due termini. Di conseguenza, il primo ‘*kengen*’ [権限] indica il limite del potere degli enti pubblici (centrali e locali), delle imprese o delle altre organizzazioni individuali. Il secondo ‘*kengen*’ [権原], invece, è usato per indicare le ragioni normative che giustificano una determinata condotta giuridica. Nel linguaggio ordinario l’uso del primo ‘*kengen*’ [権限] trasmette, comunque, più il significato del potere che quello della sua limitazione; inoltre, il secondo ‘*kengen*’ [権原] non è adoperato nel giapponese quotidiano. In conclusione, il giapponese giuridico usa due termini omonimi con ideogrammi distinti per sottolineare la distinzione tra la limitazione del potere (c.d. potere negativo) e le ragioni positive (c.d. potere positivo), mentre nel giapponese ordinario, in assenza del secondo ‘*kengen*’ [権原], il primo ‘*kengen*’ [権限] significa semplicemente “potere”» (Mami Hiraike Okawara, *Legal Japanese Viewed through the Unfair Competition Prevention Law*, in: John Gibbons / V. Prakāśam / K.V. Tirumalesh / Hemalatha Nagarajan (eds.), *Language in the Law*, Orient Blackswan, Hyderābād 2004, p. 37).